Gran Consiglio
6501 Bellinzona

INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA (art. 101 e art. 102 LGC)

Aggiunta degli artt. 155a e 155b e modifica dell'art. 158 (aggiunta cpv. 1bis) della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (Per l'introduzione di una trascrizione provvisoria delle sedute del Gran Consiglio)

Presentata da: Tamara Merlo e Maura Mossi Nembrini per Più Donne

Data: 19 maggio 2026

Numero: IE868

Testo:

Il funzionamento del Gran Consiglio del Cantone Ticino si fonda sul principio della pubblicità dei lavori parlamentari, quale presupposto essenziale della trasparenza democratica e della possibilità, per la cittadinanza, di seguire e comprendere l'attività legislativa e di controllo svolta dal Parlamento.

Attualmente tale principio si concretizza soprattutto mediante la redazione e la pubblicazione dei **verbali ufficiali** delle sedute. Il verbale costituisce un atto formale, completo e giuridicamente rilevante, sottoposto a procedure di verifica, reclamo e approvazione. Proprio per la sua natura e funzione, esso viene tuttavia messo a disposizione dei deputati e del pubblico solo a distanza di tempo dalla seduta.

Negli ultimi anni il Gran Consiglio ha compiuto un importante passo avanti in materia di trasparenza, rendendo le sedute accessibili **in streaming** e disponibili anche in differita tramite il canale YouTube del Cantone Ticino. Questa evoluzione conferma l'interesse pubblico per un accesso diretto ai dibattiti parlamentari e dimostra che gli **strumenti tecnici** per una documentazione tempestiva dei lavori sono già presenti. Tuttavia, la consultazione tramite video non sostituisce la disponibilità di un testo scritto, facilmente consultabile, citabile e ricercabile, né risponde pienamente alle esigenze di informazione rapida di cittadine e cittadini, media e addetti ai lavori.

La legge vigente prevede già una tempistica per la redazione e trasmissione del verbale: l'art. 156 cpv. 1 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) stabilisce infatti che il verbale debba essere trasmesso ai deputati **entro sei mesi** dalla chiusura della seduta.

Tale termine risulta già di per sé molto ampio rispetto alle esigenze contemporanee di tempestività dell'informazione istituzionale. Inoltre, nella prassi, la pubblicazione e la messa a disposizione del pubblico dei verbali ufficiali avviene con ritardi ulteriori, contribuendo a rendere tardiva la disponibilità dell'informazione ufficiale sui lavori parlamentari.

Ne risulta uno scollamento significativo tra il momento del dibattito politico e la possibilità per la cittadinanza di accedere a una documentazione scritta completa e ufficiale.

L'iniziativa intende colmare tale lacuna introducendo, accanto al verbale ufficiale, **una trascrizione provvisoria** delle sedute del Gran Consiglio, **pubblicata in tempi brevi** dopo la seduta stessa. Tale trascrizione ha esclusivamente finalità informative, non è sottoposta ad approvazione, non ha valore giuridico e non sostituisce in alcun modo il verbale ufficiale, che resta l'unico documento formale e giuridicamente rilevante.

La distinzione tra verbale e trascrizione provvisoria è un elemento centrale della proposta. Da un lato si preserva integralmente il ruolo del verbale quale atto ufficiale; dall'altro si offre al pubblico uno strumento immediato di conoscenza dell'attività parlamentare, chiaramente qualificato come provvisorio e suscettibile di contenere inesattezze materiali. In questo modo si evitano ambiguità e si tutelano sia il Parlamento sia la Segreteria del Gran Consiglio.

Soluzioni analoghe, quali resoconti provvisori o trascrizioni non riviste, sono già adottate in numerosi parlamenti a livello federale, cantonale e internazionale e rispondono a prassi moderne di trasparenza istituzionale. L'introduzione di una trascrizione provvisoria rappresenta pertanto un adeguamento equilibrato e proporzionato, coerente con le aspettative di accessibilità e tempestività dell'informazione pubblica, anche alla luce della progressiva digitalizzazione della comunicazione istituzionale.

La modifica proposta introduce il principio nella Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, rinviando al regolamento del Gran Consiglio la disciplina degli aspetti tecnici e organizzativi, così da consentire un'attuazione flessibile e conforme alle risorse disponibili.

Per questi motivi si propone al Gran Consiglio di accogliere la presente iniziativa parlamentare.

Modifica della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato

Art. 155a (nuovo) – Trascrizione provvisoria delle sedute

[1] Oltre al verbale ufficiale delle sedute, la Segreteria del Gran Consiglio allestisce una trascrizione provvisoria dei dibattiti e degli avvenimenti intervenuti durante le sedute del Gran Consiglio.

[2] La trascrizione provvisoria non è sottoposta ad approvazione, non ha valore giuridico e non sostituisce il verbale ufficiale.

[3] Essa è messa a disposizione del pubblico tempestivamente dopo la seduta, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

[4] La trascrizione provvisoria è accompagnata da un'indicazione chiara del suo carattere non definitivo.

Art. 155b (nuovo) – Correzioni e limitazioni

[1] La trascrizione provvisoria può essere oggetto unicamente di correzioni tecniche o materiali, segnatamente per eliminare evidenti errori di trascrizione o di attribuzione degli interventi.

[2] Sono escluse modifiche di contenuto o riformulazioni degli interventi.

[3] Restano riservate le disposizioni in materia di protezione dei dati, di segreto d'ufficio e di sedute o parti di seduta non pubbliche.

Art. 158 cpv. 1bis (aggiunta)

[1bis] Il pubblico ha accesso ai verbali approvati del Gran Consiglio nonché alle trascrizioni provvisorie delle sedute, conformemente agli articoli 155a e 155b.